

PRATICA LAVORO

2018
20

Anno XIX, 20 ottobre 2018, n. 20 - Direzione e redazione: Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

AGENDA LEGALE

- Novembre 2018

FLASH

- Decreto milleproroghe - Legge di conversione
- Cigo e Cigs - Nuove funzioni telematiche
- Contratti di solidarietà - Sgravio contributivo anno 2017
- Gestione Agricoltura Inps - Emissione avvisi bonari
- Lavoro in agricoltura - Denuncia online di infortunio
- Assistenza fiscale Inps - Servizi verifica conguagli fiscali mod. 730/4

INSERTO

- Conversione dei premi di produttività in beni e servizi


NORME IN PRATICA

- Contributo per l'acquisto di servizi di baby - sitting 2018

CCNL IN PRATICA

- Lapidei - Piccola industria - Confapi

00230637



5-000002-306372




Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

IPSOA InPratica LAVORO è disponibile!

EDIZIONE 2018



Y56HACL

Testo digitale sempre aggiornato

Modifiche immediatamente visibili

Testo integrale di norme e interpretazioni

Integrato con **One|FISCALE** per approfondire



ACQUISTALO SUBITO! www.ipsoa.it/lavoroinpratica - Tel. 02.45435207
Cerca il tuo consulente editoriale su shop.wki.it/agenzie
Visita le migliori librerie professionali

AGENDA LEGALE	► Scadenze Novembre 2018	5
NOTIZIE FLASH	► Normativa	29
	Decreto milleproroghe - Legge di conversione	29
	► Prassi	29
	Cigo e Cigs - Nuove funzioni telematiche	29
	Contratti di solidarietà - Sgravio contributivo anno 2017	29
	Revoca esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Rilascio nuova funzionalità	29
	Lavoratori impatriati - Attività prestata per società appartenenti allo stesso gruppo .	29
	Gestione Agricoltura Inps - Emissione avvisi bonari	30
	Lavoro in agricoltura - Denuncia online di infortunio	30
	Mesotelioma non professionale - Indennità una tantum	30
	Assistenza fiscale Inps - Servizi per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4	30
	Reddito da lavoro autonomo agricolo e NASpl - Chiarimenti ai fini della cumulabilità	30
	Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning - Chiarimenti	30
	Cassetto previdenziale aziende - Funzionalità "Evidenze CIG"	31
	► CCNL	31
	Funzioni centrali	
	<i>Sottoscrizione da parte di Flp e Cgs del c.c.n.l. 12 febbraio 2018</i>	31
NORME InPratica	Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting 2018	33
CCNL InPratica	Lapidei - Piccola e media industria	
	<i>Accordo 25 settembre 2018</i>	41
	Metalmeccanica - Piccola e media industria - Confimi	
	<i>Verbale 18 luglio 2018</i>	43
	Igiene ambientale - Aziende municipalizzate	
	<i>Avviso comune 18 giugno 2018</i>	44
	Radiotelevisione - Emittenti private locali	
	<i>Accordo 25 settembre 2018</i>	45
INSERTO	Conversione dei premi di produttività in beni e servizi	
	<i>Vademecum</i>	

PraticaLavoro

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settini,
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

Realizzazione grafica

Ipsosa - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Indicitalia Redazione

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)

Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativalegaleindicitalia@wki.it
contratticollettiviindicitalia@wki.it
redazione.lavoro.indicitalia@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsosa Servizio Clienti

Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82476.999

Casella postale 12055 - 20120 Milano

Indicitalia Servizio Clienti

Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
assistenza.clienti.indicitalia@wki.it
Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
Servizio Clienti: tel. 02 824761

Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro

Italia

Abbonamento annuale € 230,00

Estero

Abbonamento annuale € 460,00

Prezzo copia: Euro 14,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Pubblicità:



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La
informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e
custoditi su database elettronici situati nel territorio nazio-
nale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo
(SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di
protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di
Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano
per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e
il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche
utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi
a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la
rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione
o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni
commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone auto-
rizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters
Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -
20142 Milano (MI).



Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo

12 novembre
lunedì

Assistenza fiscale: invio telematico del Mod. 730/2018 integrativo e dichiarazione rettificativa

ADEMPIMENTO ►

Invio telematico da parte dei CAF e dei professionisti abilitati delle dichiarazioni Mod. 730/2018 integrativi ed eventuali dichiarazioni rettificative.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

L'invio in oggetto riguarda esclusivamente i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati che hanno predisposto, entro il 25 ottobre 2018, eventuali modelli 730/2018 integrativi o che devono presentare dichiarazioni rettificative.

MODALITÀ OPERATIVE ►

I Caf-dipendenti o i professionisti abilitati che hanno predisposto Mod. 730/2018 integrativi devono trasmettere, entro il 10 novembre, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, i dati delle relative dichiarazioni elaborate, creando dei file corrispondenti alle dichiarazioni in formato elettronico. Tali file devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate.

In particolare, per la trasmissione telematica i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati devono comunque utilizzare, quali intermediari abilitati, il servizio Entratel. Si ricorda che il costo del servizio telematico è interamente a carico dell'amministrazione finanziaria.

I CAF o i professionisti abilitati, dopo aver elaborato le dichiarazioni (si rimanda alla scadenza del 25 ottobre 2018), estraggono dal proprio sistema informativo i dati delle dichiarazioni creando dei file corrispondenti alle dichiarazioni in formato elettronico. Tali file devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate con apposito decreto.

Per maggiori dettagli sull'invio telematico si rimanda alla scadenza del 9 luglio 2018.

Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF o del professionista abilitato in caso di 730 integrativo

ADEMPIMENTO ►

I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2018 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i centri di assistenza fiscale ed i professionisti abilitati che hanno ricevuto entro il 25 ottobre 2018 dei modelli 730/2018 integrativi.

MODALITÀ OPERATIVE ►

I contribuenti interessati alla presentazione della dichiarazione integrativa relativa all'assistenza fiscale dovevano presentare entro il 25 ottobre il Mod. 730/2018 integrativo, nel quale deve essere indicato lo specifico codice nella casella "730 integrativo".

– il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;

– il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";

– il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Si ricorda che, anche in caso di dichiarazione integrativa, il contribuente deve esibire la docu-

mentazione relativa all'integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità; qualora il Mod. 730 sia stato precedentemente elaborato dal sostituto d'imposta, il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato tutta la documentazione.

Il CAF o il professionista abilitato conseguentemente:

- rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell'apposita casella "integrativo" deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all'assistito, entro il 10 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;
- fa pervenire, entro la medesima data del 10 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;
- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2018.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, quindi non viene meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

15 novembre
giovedì

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate **entro il 16 ottobre 2018**.

MODALITÀ OPERATIVE ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (**si rimanda alla scadenza di versamento dell'iva e delle ritenute del 16 ottobre**) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,5% (un decimo del minimo - 15%), è eseguito con modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia.

L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.



I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

 Codice tributo	
8906	Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con Provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
1991	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo **1991** deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta.

Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

16 novembre
venerdì

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

ADEMPIMENTO ►

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

- Società di capitali
- enti commerciali di diritto pubblico o privato
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato
- associazioni non riconosciute
- consorzi
- società non residenti
- società di persone
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni
- società di armamento
- società di fatto
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole
- condomini

che hanno corrisposto nel mese **precedente**:

- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
- c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
- e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

MODALITÀ OPERATIVE ►

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.



 Codice tributo	
Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24	
<i>Lavoro dipendente</i>	
1001	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002	Ritenute su emolumenti arretrati
1012	Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro
<i>Lavoro autonomo</i>	
1040	Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
<i>Provvigioni</i>	
1040	Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
I Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Regioni" del Modello F24	
<i>Addizionale regionale all'IRPEF</i>	
3802	Addizionale regionale all'IRPEF - sostituti d'imposta
3803	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
Codici versamento da utilizzare nella "Sezione IMU ed altri tributi locali" del Modello F24	
<i>Addizionale comunale e provinciale</i>	
3848	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
3847	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto

Il versamento è effettuato al comune competente indicando nel campo "Codice ente/comune" il relativo codice catastale. Nel campo "Rateazione/Mese di riferimento" deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma "00MM"; nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".

<i>Ritenute condomini</i>	
1019	Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente
1020	Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente

In tal caso dovrà essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nella sezione "Erario", il codice atto e l'anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonché i codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".

Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,

l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento alla scadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.

Il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di euro 500.

Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

INPS - Gestione separata - Versamento contributi

ADEMPIMENTO ►

I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel **mese precedente**.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:

- da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
- per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
- i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (si ricorda che l'art. 53 del D.Lgs. n. 81 2015 ha abrogato l'associazione con apporto di solo lavoro: i contratti in essere al 25 giugno 2015 sono fatti salvi fino alla loro cessazione);
- lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

MODALITÀ OPERATIVE ►

Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS è la seguente:

Collaboratori e figure assimilate

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: aliquota 34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: aliquota 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: aliquota 24%

Liberi professionisti

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: aliquota 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
 - Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: aliquota 24%
- Per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento. Restano esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva i compensi corrisposti come:
- Componenti commissioni e collegi;
 - Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
 - Venditori porta a porta (art. 19, D.Lgs. 114/1998);
 - Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
 - Associati in partecipazione (non ancora cessati);
 - Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300).